

Legge regionale 14 maggio 2021 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 04/08/2022

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021)

Art. 21

(Modifiche alla legge regionale 10/2010)

1. Alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 dopo le parole << con particolare riferimento alle attività zootecniche, >> sono aggiunte le seguenti: << all'agricoltura di montagna, alla castanicoltura da frutto e alle altre colture legnose montane >>;

b) al comma 1 dell'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) le parole: << , quando le operazioni sono poste in essere da soggetto operatore diverso dal soggetto titolare e fino a un massimo del 50 per cento quando sono poste in essere dallo stesso soggetto titolare, >> sono soppresse;

2) alla lettera b) le parole: << , quando le operazioni sono poste in essere da soggetto operatore diverso dal soggetto titolare, e fino a un massimo del 50 per cento quando sono poste in essere dallo stesso soggetto titolare, >> sono soppresse;

c) al comma 1 dell'articolo 10 dopo le parole << a prato o pascolo o prato-pascolo >> sono inserite le seguenti: << , ovvero a terreno per lo svolgimento delle attività zootecniche, dell'agricoltura di montagna, della castanicoltura da frutto o delle altre colture legnose montane >>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), e all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 10/2010 , come modificati dal comma 1, si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 7 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni) - Titolo n. 2 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.